



**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto-legge 84/2025, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale**

**Considerazioni generali**

Il presente decreto-legge si inserisce nel più complessivo quadro di riforma della fiscalità nel nostro Paese.

L'Unione Generale del Lavoro, coinvolta come le altre sigle sindacali nella fase iniziale che ha poi portato alla legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente delega al Governo per la riforma fiscale, ha espresso un parere favorevole rispetto agli obiettivi indicati. La riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni e, più in generale, sul ceto medio, e il riequilibrio della tassazione fra lavoro e rendite finanziarie sono, infatti, due delle priorità da sempre indicate dalla nostra sigla sindacale, come pure l'introduzione di misure volte a favorire l'occupazione stabile in maniera strutturata.

Il confronto iniziale, però, non sempre è stato accompagnato da un puntuale e mirato confronto con le organizzazioni sindacali; se è vero che le misure introdotte in concomitanza con altri interventi normativi, si pensi, ad esempio, al disegno di legge di bilancio, sono state oggetto di riflessione condivisa, è pur vero che si è registrata una difficoltà a dare continuità alle attività di accompagnamento e riflessione, cosa che, a lungo andare, rischia di generare delle sacche di inefficienza nell'azione amministrativa.

In un tale contesto, quindi, diventa importante rendere stabile la fase del confronto, in vista dei prossimi interventi che dovrebbero concentrarsi sull'Irpef, con l'obiettivo di ridurre la seconda aliquota (dal 35 al 33%), incrementando la soglia massima dello scaglione di riferimento (da 50.000 a 60.000 euro), sul sostegno alle assunzioni stabili, sulla valorizzazione della contrattazione collettiva, anche con riferimento al welfare e alla previdenza e alla sanità complementare, e sulla razionalizzazione delle accise sui prodotti energetici e delle aliquote Iva.

Premesso ciò, il presente decreto-legge contiene misure in larga parte correttive di precedenti provvedimenti adottati, con un carattere d'urgenza, senza peraltro particolari ed evidenti oneri aggiuntivi.

Rispetto ai singoli articoli, si formulano alcune osservazioni.

L'articolo 1 interviene sulle disposizioni volte a favorire la tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea da parte del lavoratore dipendente. Al netto della condivisione della finalità, che è quella di contrastare il fenomeno dell'elusione e dell'evasione fiscale, tale disposizione, nel concreto, rischia di penalizzare il lavoratore dipendente in



trasferita o in distacco, in quanto pone in capo al medesimo gli oneri connessi al rispetto della normativa. La disposizione andrebbe quindi rivista nel suo complesso, chiarendo che spetta al datore di lavoro assicurare le condizioni affinché il lavoratore sia messo in condizione di poter utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, senza dimenticare, peraltro, che, per cause di forza maggiore (si pensi, ad esempio, al momentaneo non funzionamento del Pos nell'esercizio commerciale), il lavoratore potrebbe costretto a dover utilizzare il contante. Pur mantenendo la finalità di contrasto all'evasione, potrebbe essere inserita una soglia massima mensile di utilizzo del contante, proprio a maggior tutela del dipendente.

L'articolo 3 chiarisce l'ambito di applicazione della norma sulla maxi-deduzione del costo del lavoro in caso di società controllate o collegate. Premesso che la norma madre è stata condivisa e sostenuta dalla nostra Organizzazione sindacale, è opportuno riflettere con attenzione sulla determinazione del campo di applicazione: la modifica adottata con l'articolo 3 deve essere accompagnata da un attento monitoraggio per evitare effetti distorsivi che, in linea teorica, potrebbero portare alla creazione di una sorta di bad company, dove collocare gli esuberanti produttivi all'interno di un Gruppo, permettendo così alle altre società controllate o collegate di assumere personale con importanti incentivi.

L'articolo 6, corretto nella formulazione, rimanda, però, alla necessità di rivedere le norme che regolamentano la tassazione a livello locale. Negli anni, incertezza interpretativa e atteggiamento scarsamente proattivo delle amministrazioni locali hanno finito per penalizzare i cittadini, alimentando, in questo modo, forti differenziazioni territoriali e un elevato tasso di conflittualità, facendo venire meno, di fatto, il principio costituzionale di non discriminazione. È utile, quindi, una riflessione più complessiva per arrivare ad un nuovo patto sociale fra amministrazioni locali e cittadini.

Da ultimo, si segnala la possibilità che il presente decreto-legge integri al suo interno la proposta di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (A.C. 2338), contenente disposizioni in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona, con particolare riferimento all'estensione fino al 30 giugno 2028 della disciplina transitoria disposta dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 2007, con riferimento al regime di esenzione di alcune imposte.

### **Analisi dell'articolo**

<b>Articolo</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Osservazioni</b>
Art. 1 Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti	L'articolo interviene su diverse disposizioni circa la tracciabilità delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto	Si tratta di disposizioni diverse che servono a meglio chiarire recenti interventi in materia di regime fiscale. Particolare attenzione deve



<p>e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi</p>	<p>mediante autoservizi pubblici non di linea. La normativa si applica a partire dal presente periodo di imposta. Trova applicazione per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi si fa riferimento alle spese riaddebitate al committente. Sono poste delle limitazioni ai pagamenti non tracciabili con conseguente tassazione delle somme percepite. Sono allineate le norme relative alla deducibilità delle spese di rappresentanza per i lavoratori autonomi. Le disposizioni valgono anche con riferimento al calcolo dell'Irap dovuta. Si interviene anche sulle plusvalenze e sulle minusvalenze.</p>	<p>essere riposta in merito alla tracciabilità delle spese poste in essere da lavoratori dipendenti. Fermo restando la necessità di garantire la massima trasparenza, anche in un'ottica di contrasto all'elusione e all'evasione, è fondamentale che dalla applicazione di tale disposizioni non derivi un pregiudizio per il dipendente; in questo senso, dovrebbe essere messo in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurare che il proprio dipendente possa pagare con strumenti tracciabili. Potrebbe, altresì, essere prevista una soglia massima di utilizzo del contante, considerando che la tracciabilità della spesa sarebbe comunque tracciata con la ricevuta fornita dal soggetto che ha erogato il bene o il servizio.</p>
<p>Art. 2 Modifiche al regime di riporto delle perdite</p>	<p>L'articolo apporta alcuni aggiustamenti al nuovo regime del riporto delle perdite fiscali introdotto con l'articolo 15 del decreto legislativo 192/2024, con riferimento al concetto di patrimonio netto; sono rivisti diversi articoli di detto provvedimento.</p>	<p>Si tratta di un intervento che presenta un carattere d'urgenza per superare eventuali carenze interpretative.</p>
<p>Art. 3 Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni</p>	<p>L'articolo fa riferimento alla norma contenuta all'articolo 4 del decreto legislativo 216/2023, che prevede una maggiorazione del costo ammesso a deduzione in caso di nuove assunzioni. L'articolo serve a chiarire come valutare l'incremento occupazionale nelle società controllate o collegate. La modifica apporta esclude le società collegate dal perimetro del gruppo.</p>	<p>La maxi-deduzione del costo del lavoro è una misura fortemente apprezzata dalla nostra organizzazione sindacale, in quanto volta a favorire nuova occupazione stabile. La disposizione contenuta nel presente articolo ne estende l'applicazione, in quanto è più agevole il perseguimento dell'obiettivo di incrementare l'occupazione. Occorre comunque fare attenzione al fine di evitare l'aggiramento dei vincoli occupazionali proprio fra società controllante e società collegata. In</p>



		altri termini, è da evitare che la società collegata possa diventare una sorta di bad company nella quale scaricare gli esuberanti produttivi per poter assumere con gli incentivi nelle altre società del gruppo.
Art. 4 Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate	La norma modifica il criterio di base per effetto del quale l'imposta minima nazionale equivalente eventualmente assolta dalla società controllata estera deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva.	Il riferimento è all'articolo 167 del Dpr 917/1986.
Art. 5 Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi	Si interviene sull'articolo 61 del decreto legislativo 209/2023, relativo alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi.	La modifica apportata permette al contribuente di avere più tempo a disposizione per poter fruire di alcuni meccanismi premiali.
Art. 6 Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU	È previsto un regime in deroga, valido per il solo 2025, per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe IMU. La nuova scadenza è entro il 15 settembre 2025. Si fa riferimento alla scadenza del 28 febbraio; vale per i comuni che non hanno approvato le nuove aliquote o che lo hanno fatto, senza però elaborare il Prospetto.	Fermo restando le enormi difficoltà che incontrano tante amministrazioni locali, soprattutto per la carenza di personale, è fondamentale dare certezze al contribuente. In questo, il meccanismo delle deroghe in proroghe sicuramente non aiuta, per cui, in prospettiva, sarebbe utile riflettere sull'introduzione di meccanismi procedurali diversi.
Art. 7 Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel	Le agevolazioni sul biodiesel sono riconosciute se rispettano le condizioni previste dal relativo regolamento europeo.	Il riferimento è al regolamento (UE) 651/2014. Le riflessioni in materia di energie alternative si rimandano ad altro documento.
Art. 8 Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore	La decorrenza delle disposizioni fiscali previste per gli enti del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 117/2017, stante ancora la definizione da parte della Commissione europea circa l'estraneità alla disciplina degli aiuti di Stato, decorre dal periodo successivo al 31 dicembre 2025.	Il riferimento è alla disciplina dei titoli di solidarietà, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 117/2017.
Art. 9 Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e	Si estende la disciplina dell'inversione contabile anche agli appalti di trasporto merci e dei servizi di logistica, in	Si tratta di una disposizione volta a contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale, attraverso il rafforzamento



movimentazione merci e dei servizi di logistica	considerazione delle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e di utilizzo dei beni strumentali del committente.	nell'intera filiera degli appalti della responsabilità solidale.
Art. 10 Disposizioni in materia di split payment	La misura esclude dalla applicazione del meccanismo dello split payment le società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana a decorrere dalla data del 1° luglio 2025.	Il riferimento è all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 11 Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise	Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, di revisione delle disposizioni in materia di accise. Nello specifico, la norma interviene sull'articolo 8.	Il riferimento è alla decorrenza della validità delle sanzioni penali e amministrative sulle imposte sulla produzione e sui consumi.
Art. 12 Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024	Si considerano tempestive le dichiarazioni dei redditi 2024 presentate entro la data dell'8 novembre 2024.	La scadenza ordinaria è al 31 ottobre 2024.
Art. 13 Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali	I versamenti dovuti dai soggetti economici cui siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, con ricavi o compensi non superiori, possono versare quanto dovuto per effetto della dichiarazione dei redditi entro il 21 luglio 2025. La norma trova applicazione anche per altre tipologie di contribuenti.	La scadenza ordinaria è al 30 giugno. È prevista una maggiorazione del dovuto pari allo 0,4%.
Art. 14 Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali	La disposizione interviene sull'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Le norme ivi contenute si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.	Il riferimento è alle misure fiscali e di sostegno economico alle imprese sociali. Le misure riguardano la detrazione di una somma sugli investimenti.
Art. 15 Disposizioni finanziarie	Gli oneri sono quantificati in 20,9 mln di euro complessivi.	La copertura finanziaria è per il tramite del decreto legislativo 209/2023, di attuazione della riforma fiscale.
Art. 16 Entrata in vigore	Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il decreto è vigente dalla data del 18 giugno 2025.

